



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**Opere pubbliche, Viabilità, Politiche abitative, Edilizia scolastica,
Difesa del suolo, Attività estrattive**



**MODIFICA AL TITOLO II DEL REGOLAMENTO
PROVINCIALE “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE” IN ADEGUAMENTO ALLA L.R.
09/06/2006 N. 5 “DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA
PUBBLICA E DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO”**

**PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO**

INDICE:

CAPO I – NORME GENERALI

- 35. Normativa di riferimento**
- 36. Beni appartenenti al Demanio Idrico**
- 36 bis. Soggetti interessati**
- 36 ter. Finalità e ambiti di applicazione**

CAPO II – OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO

- 37. Concessioni idrauliche**
- 38. Concessioni di aree demaniali**

CAPO III – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- 39. Procedimento istruttorio**
- 40. Domanda di concessione**
- 41. Istruttoria tecnico-amministrativa**
- 42. Canone Concessorio**
- 43. Criteri di Priorità**
- 43bis. Rilascio dell'atto di concessione**
- 44 Obblighi del Concessionario**
- 45 Rinnovo della Concessione**
- 45 bis. motivi di diniego**
- 45 ter. Subentro nella titolarità della concessione**
- 45 quater. Rinuncia alla concessione**
- 45 quinquies. Decadenza dalla concessione**

CAPO IV – CONCESSIONI IDRAULICHE E DEMANIALI IN SANATORIA

- 46 Tipologia**
- 46 bis. Occupazioni Senza titolo**
- 47 Sanatoria opere e occupazioni senza autorizzazione**

CAPO V – SPESE ISTRUTTORIE, CAUZIONE, VIGLIANZA

- 48 Spese di istruttoria**
- 48bis. Cauzione**
- 48ter. Incaricati della vigilanza**

DA INSERIRE NEL TITOLO III - CAPO I – art. 54 bis. Sanzioni

TITOLO II

PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI COMPORANTI OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 35 - Normativa di riferimento.

Il demanio idrico è normato dalle seguenti leggi:

- Art. 822 CC: individua i beni che fanno parte del demanio idrico;
- R.D. 25/7/1904 n. 523: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- R.D. 11/12/1933 n. 1775 e succ. modificaz. ed integraz. ”Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”
- L.R. 3/5/1985 n. 29: Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale”
- L. 18/3/1989 n. 183 e succ. modificaz ed integraz. “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- L. 07/08/1990 n. 241 e succ. modificaz. ed integraz.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- L. 05/01/1994 n. 37: “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- Circolare regionale n. 1 del 23/1/1997: “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio regionale”;
- D. Lgs. 31/03/1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri Enti locali”;
- D.M. 02/03/1998 n. 258: “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;
- L.R. 17/5/1999 n. 10: “Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona ed alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione”;
- L.R. 25/5/1999 n. 13: “Disciplina regionale della difesa del suolo”;
- Delibera di Consiglio regionale n. 116 del 21/1/2004: “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo regionale (PAI) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 116 del 21/01/2004.
- L.R. 09/06/2006 n. 5 del “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4;

Art. 36 Beni appartenenti al Demanio idrico.

Ai sensi dell’Art. 822 del c.c. e dell’Art. 1 del T.U. 1775/33, fanno parte del Demanio idrico:

- fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano, ma escluse le foci che sboccano in mare (Art. 28 del Codice di Navigazione);

- rivi, fossati e colatori, quando siano di attitudine all'uso per fini generali;
- le acque sotterranee quando vengono portate in superficie;
- le acque sorgenti, con esclusione di quelle minerali e termali che sono assoggettate al regime delle miniere;
- i ghiacciai;
- i porti e gli approdi destinati alla navigazione interna;
- gli acquedotti, i canali ed i laghi artificiali di proprietà statale.

Art. 36 bis - Soggetti destinatari dei provvedimenti.

Enti Pubblici e privati, Associazioni, Società e privati cittadini.

Art. 36 ter – Finalità e ambiti di applicazione.

1. Il presente Titolo II ha la finalità di disciplinare le procedure tecnico-amministrative per il rilascio/rinnovo di concessioni nei confronti di soggetti pubblici e privati che intendano realizzare opere e manufatti occupando aree del Demanio Idrico (concessioni idrauliche di cui all'art. n. 30 della L.R. 09/06/2006 n. 5) nonché utilizzare, a vario titolo, porzioni di aree demaniali (Concessioni di aree demaniali di cui all'n. 31 della L.R. 09/06/2006 n. 5).
2. Il presente Titolo II si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio provinciale che sono interessati dal Demanio Idrico.

CAPO II OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO

Art. 37 - Concessioni Idrauliche

1. Le concessioni idrauliche interessano quei soggetti, pubblici o privati, che intendono realizzare opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, superfici demaniali catastalmente definite dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente.
2. Esse sono codificate dall'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n. 5 e sono identificate con le opere e i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed o) della tabella allegata alla predetta legge di seguito esplicitate:

Let. a)

- a1: Attraversamenti aerei, in subalveo e guadi (condutture e linee di telecomunicazioni);
- a2: Attraversamenti o fiancheggiamenti di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, senza occupazione di suolo demaniale;
- a3: Attraversamenti o fiancheggiamenti di corsi d'acqua con elettrodotti aerei con occupazione di suolo demaniale.

Let. b)

Fiancheggiamenti aerei, in subalveo (condutture, linee di telecomunicazione) ed opere di difesa spondale di corsi d'acqua.

Let. c)

- c1: Attraversamenti di corsi d'acqua con occupazione (ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori);
- c2: Attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo; cabine elettriche di trasformazione.

Let. d)

Opere accessorie alla derivazione (briglie, traverse, pennelli, derivazioni anche alla molinara, incili di canali e loro scarichi, vasche di carico e altre opere accessorie).

Let. h)

Copertura di corsi d'acqua (tombinamento).

Let. o)

Immissioni e convogliamento di acque bianche e reflue.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 2 devono essere comunque rispettate le disposizioni contenute nel R.D. n. 523 del 1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" all'art. 96, in merito alla realizzazione di opere di movimentazione del terreno, piantagioni, edifici, manufatti e scavi.

Art. 38- Concessioni di aree demaniali

1. La concessione per uso di aree demaniali interessa quei soggetti, pubblici o privati, che vogliono utilizzare porzioni di aree appartenenti al Demanio idrico, con o senza la realizzazione di opere.
2. Esse sono codificate dall'art. 31 della L.R. 09/06/2006 n. 5 e sono identificate con le opere e i manufatti di cui alle lettere e), f), g), i) ed l) della tabella allegata alla predetta legge di seguito esplicitate:

Let. e)

Seminativo, pascolo, pioppicoltura ed altri usi agricoli.

Let. f)

Orto.

Let. g)

Accesso a fondo intercluso.

Let. i)

Deposito materiali inerti, agiamento, piazzali di servizio, piste carrabili, piazzali di asservimento, strade, parcheggio, impianti mobili per frantoio, vasche di sedimentazione inerti.

Let. l)

11: Attività sportive (impianti, pesca sportiva, campo volo a vela, addestramento cani).

12: Appostamento fisso da caccia.

13. Parco fluviale, verde pubblico attrezzato.

**CAPO III
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

Art. 39 - Procedimento istruttorio

In generale, il procedimento amministrativo per il rilascio delle Concessioni idrauliche e delle Concessioni di aree demaniali così come individuate ai precedenti artt. 37 e 38 si articola nelle seguenti fasi:

- Modalità di presentazione della domanda
- Pagamento delle spese di istruttoria
- Comunicazione avvio al procedimento
- Istruttoria tecnico-amministrativa
- Rilascio del contratto di concessione
- Condizioni ed obblighi

Art. 40 - Domanda di concessione

1. Ai fini del rilascio delle concessioni idrauliche relativa alle opere e manufatti di cui al precedente art. 37 e di aree demaniali di cui al precedente art. 38, i richiedenti pubblici o privati devono presentare una domanda, utilizzando anche gli appositi modelli reperibili presso la Provincia di

Pesaro e Urbino o sul sito internet www.usodeluoso.provincia.pu.it (Modelli “Domanda di concessione demaniale” – “Domanda di concessione idraulica”) allegati in copia al presente Titolo II come modello “A” e “B”, redatta in bollo (solo per i privati) in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

La domanda deve in ogni caso contenere obbligatoriamente:

- a) generalità del richiedente (con l’obbligo dell’indicazione del codice fiscale o P. IVA del concessionario);
- b) indicazione del corso d’acqua con l’esatta ubicazione del tratto interessato;
- c) descrizione della tipologia di occupazione ovvero dell’intervento che si intende eseguire, dei motivi posti a fondamento della richiesta nonché delle modalità di esecuzione dei lavori;
- d) sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o di chi ne abbia la rappresentanza.

2. La domanda, indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Servizi Pubblici Locali -, dovrà essere corredata inoltre della seguente documentazione minima in duplice copia:

2.1 Concessioni Idrauliche:

- a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall’intervento. Qualora l’area oggetto della richiesta è identificata catastalmente, oltre al foglio di mappa, anche i certificati catastali;
- b) relazione tecnica descrittiva;
- c) adeguata documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge;
- d) documentazione fotografica;
- e) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.

2.2 Concessioni di aree demaniali

- a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall’intervento. Qualora l’area oggetto della richiesta è identificata catastalmente, oltre al foglio di mappa, anche i certificati catastali;
- b) Qualora la ditta richiedente abbia terreni preposseduti (proprietà, affitto, comodato d’uso) confinanti con i terreni richiesti, foglio di mappa, certificati catastali ed eventuale copia del contratto (affitto, comodato) relativo al preposseduto.
- c) relazione descrittiva dell’uso;
- d) documentazione fotografica;
- e) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.

3. L’Amministrazione si riserva inoltre di richiedere, se ritenuto necessario a seconda dell’entità delle opere da eseguire o della tipologia d’uso dell’area demaniale, la seguente documentazione a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge:

3.1. Concessioni Idrauliche

- a) Particolari costruttivi;
- b) Relazione idraulica contenente i calcoli idrogeologici con determinazione delle portate di massima piena, con tempi di ritorno di 100-200 anni e verifiche della sezione di deflusso, nello stato attuale e di progetto;
- c) Relazione Geologica-Geomorfologica con particolare riguardo alla dinamica fluviale;
- d) Relazione Vegetazionale-Faunistica, (se l’intervento ricade in un’area protetta, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale), con eventuale valutazione di incidenza (se l’intervento è sottoposto alla V.I.A).
- E) n. 1 copia dell’ortofotocarta regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000 relativa alla zona interessata ed evidenziando l’esatta posizione dell’intervento da realizzare;

- f) relazione descrittiva dell'intervento richiesto, con indicazioni in merito a: stato dei luoghi, modalità di esecuzione dei lavori, modifiche indotte dall'intervento ed eventuale descrizione delle modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di naturalità;

3.2. Concessioni di aree demaniali

- a) Certificato di Destinazione Urbanistico Territoriale per verificare la compatibilità della richiesta sotto l'aspetto urbanistico con l'area demaniale;
- b) Relazione Geologica-Geomorfologica con particolare riguardo alla dinamica fluviale;
- c) Relazione Vegetazionale-Faunistica, (se l'intervento ricade in un'area protetta, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale), con eventuale valutazione di incidenza (se l'intervento è sottoposto alla V.I.A).
- D) N. 1 copia dell'Ortofotocarta Regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000 relativa alla zona interessata ed evidenziando l'esatta posizione dell'intervento da realizzare;
- E) Relazione descrittiva dell'intervento richiesto, con indicazioni in merito a: stato dei luoghi, approfondimenti sulla modalità di utilizzo dell'area, eventuali lavori necessari e eventuali modifiche indotte dall'intervento, eventuale descrizione delle modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di naturalità;
4. Ogni domanda può riguardare solo una singola concessione demaniale, relativa a colui o coloro che hanno sottoscritto la richiesta di concessione.
5. ai sensi dell'art. 30 comma 7 della L.R. 09/06/2005 n. 6, per le infrastrutture di pubblico servizio o di pubblica utilità, le Provincia stipulano apposite Convenzioni con i rispettivi concessionari, sulla base di una Convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale e contenente le modalità amministrative, tecniche ed economiche.

Art. 41 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, dalla L.R. n. 5/2006 e dalla L. 241/90, previo esame della documentazione tecnica in atti nonché delle risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato da parte del tecnico della struttura competente.
2. Le domande e la documentazione pervenute vengono esaminate e qualora risultino conformi ai requisiti prescritti verrà data comunicazione di "avvio del procedimento amministrativo" ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nell'ipotesi di domande incomplete o irregolari, la struttura competente ne dà avviso all'interessato contestualmente alla comunicazione di "avvio al procedimento" o tramite specifica richiesta di integrazione documenti, stabilendo un termine massimo di 30 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza per il loro completamento/regolarizzazione, pena l'archiviazione della pratica, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della L.R. 5/2006.
4. L'accertamento tecnico deve verificare:
- Lo stato dei luoghi,
 - la localizzazione dell'intervento in relazione al corso d'acqua interessato,
 - il controllo dell'estensione dell'area interessata,
 - il riscontro del tipo di utilizzo richiesto,
 - la conformità a particolari normative di tutela (ad es. conservazione della biodiversità) da contemperarsi con la funzionalità dell'alveo ed i divieti contenuti nel D.Lgs. 152/06, necessità di tutela dall'inquinamento, rispetto eventuali prescrizioni del Piano per l'Assetto

Idrogeologico (PAI), comprese le eventuali determinazioni da parte del piano di Bacino di modalità d'uso e di forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali.

5. I passaggi istruttori relativi alle Concessioni Idrauliche sono:

- 5.1 Verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico, rilascio al richiedente dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere che, in relazione alla complessità dell'istanza e ai fini della semplificazione amministrativa, potrà ricomprendere anche altre eventuali autorizzazioni necessarie quali Nulla Osta al Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e autorizzazione taglio piante sul demanio (R.D. 523/1904- D.G.R. 2585/2001), previa presentazione di un'idonea cauzione che ne garantisca l'esatta esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria con le modalità di cui ai successivi artt. 48 e 48 bis.
- 5.2 Trasmissione da parte del richiedente alla Provincia, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, di relazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate.
- 5.3 Definizione da parte della Provincia, una volta ricevuta la documentazione di cui al precedente punto 5.2, del canone di concessione e comunicazione al richiedente relativa alla formale stipula dell'atto di concessione.

6. I passaggi istruttori relativi alle Concessioni di aree demaniali sono:

- 6.1 Pubblicazione della domanda completa mediante affissione sull'Albo pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino e su quello del Comune in cui ricade l'area demaniale per il periodo di giorni 30, con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare per iscritto, entro 30 giorni dalla pubblicazione, eventuali opposizioni e osservazioni o domande concorrenti così come stabilito dall'art. 31 comma 4 della L.R. 5/2006;
- 6.2 Definizione da parte della Provincia al termine dell'istruttoria tecnico-amministrativa, in caso di parere favorevole dal punto di vista idraulico e non sussistenza di altri particolari motivi ostativi, del canone di concessione;
- 6.3 Presentazione dell'istanza alla Giunta Provinciale per il rilascio di parere;
- 6.4 Predisposizione del provvedimento di concessione attraverso apposita determinazione dirigenziale che, in relazione alla complessità dell'istanza e ai fini della semplificazione amministrativa, potrà ricomprendere anche altre autorizzazioni necessarie quali Autorizzazione Idraulica (R.D. 523/1904) ed eventuali Nulla Osta al Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e autorizzazione taglio piante (R.D. 523/1904-D.G.R. 2585/2001);

7. In caso di rigetto della domanda, ne verrà data comunicazione al richiedente nel rispetto dei termini previsti per l'istruttoria, con la motivazione del rigetto in base a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90. Il richiedente non avrà comunque diritto alla restituzione della somma versata a titolo di contributo minimo per le spese d'istruttoria.

8. Completata la procedura istruttoria tecnico-amministrativa e in caso di esito favorevole dell'istanza l'Amministrazione rilascia l'Atto di concessione previo versamento delle seguenti somme:

- cauzione contrattuale pari all'importo del canone annuo a titolo di garanzia degli obblighi contrattuali con versamento su specifico CC Postale intestato a PROVINCIA DI PESARO E URBINO – PROVENTI DEMANIO IDRICO, ai sensi, dell'art. 64 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696;
- integrazione eventuale alle somme per le spese d'istruttoria già versate;
- canone di concessione con presentazione di ricevuta di pagamento o copia della stessa alla Provincia.

- il pagamento della prescritta imposta di bollo sui contratti e sulle determinazioni dirigenziali di approvazione degli stessi.
9. La mancata corresponsione degli importi prescritti comporterà l'archiviazione della pratica.
 10. Nel caso in cui il richiedente intenda rinunciare al rilascio della concessione dovrà manifestare tale volontà provvedendo ad inviare una comunicazione espressa di rinuncia alla struttura competente a mezzo di Raccomandata a/r.

Art. 42 - Canone Concessorio

1. Il canone concessorio è determinato come canone annuo ed è dovuto alla Provincia di Pesaro e Urbino dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, per il periodo di occupazione;
2. Il canone concessorio viene calcolato dall'Amministrazione Provinciale sulla base della tabella 1 allegata alla L.R. 5/2006 (allegata in copia al presente Titolo II) recanti valori basati sulla superficie, espressa in mq, effettivamente sottratta all'uso pubblico e sulla tipologia d'uso dell'area ovvero, in casi particolari o per eventuali tipologie d'uso non ricomprese nella tabella 1, tramite specifica stima.
3. Il canone concessorio non può comunque essere inferiore al canone annuo minimo pari ad Euro 125,00 fissato ai sensi della L.R. 9 giugno 2006 n. 5.
4. Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 1, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
5. Nel caso di contitolarità della concessione, il pagamento del canone viene indifferentemente richiesto, per l'intero importo, ad uno qualunque dei concessionari, da indicare puntualmente nell'istanza di concessione, il quale ha poi diritto di rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alle rispettive quote.
6. Il canone concessorio dovrà essere versato annualmente su specifico conto corrente postale intestato a PROVINCIA DI PESARO E URBINO – PROVENTI DEMANIO IDRICO indicando chiaramente la causale del versamento.
7. Ai sensi dell'art. 31 comma 7 bis della L.R. 5/2006, non sono soggette al pagamento del canone le concessioni normate dal presente Titolo II (Concessioni idrauliche e di aree demaniali) rilasciate alla Regione e agli Enti Locali.

Art. 43 - Criteri di priorità

1. Nel caso di più domande presentate per lo stesso appezzamento, verrà in ogni caso preferita la domanda che offra le migliori garanzie in ordine all'uso economico richiesto, rispettate le seguenti priorità:
 - a) Istanze di Enti pubblici per utilizzi di pubblica utilità o comunque per usi che mirino al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.
 - b) Istanze mirate all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti.
2. In caso di domande congiunte appartenenti tutte ad una delle categorie sopradescritte, per le quali non possa essere quindi adottato il succitato criterio delle priorità, si seguiranno le seguenti modalità:
 - a) nel caso di richieste di concessioni per uso agricolo, verrà data priorità a quelle inoltrate da proprietari ai sensi della normativa vigente in materia di prelazione agraria e, in secondo ordine, agli affittuari da almeno due anni di terreni confinanti.
 - b) In tutti gli altri casi si procederà all'assegnazione tramite procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 31 comma 6 della L.R. 5/2006, salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.

3. Per facilitare l'individuazione del soggetto concessionario, così come stabilito dalla D.G.P. 356/2006, oltre alle priorità di cui al comma 1 sono fissati i seguenti criteri aggiuntivi:
 - a) Utilizzo meno impattante dal punto di vista idraulico-ambientale dell'area;
 - b) Anzianità della domanda;
 - c) Nel caso in cui uno dei richiedenti sia già con cessionario di un'area demaniale, fatto salvo il caso di diritto di insistenza sul bene di cui al precedente comma 2 lett. b), la priorità è della ditta che non è titolare di alcuna concessione.
4. Qualora le concessioni demaniali interessino aree golenali, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 8 della L. 05/01/1994 n. 37 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*).

Art. 43 bis - Rilascio dell'Atto di Concessione

1. Espletata con esito favorevole l'istruttoria descritta nel precedente art. 41 e, per le concessioni idrauliche, accettate da parte del richiedente le condizioni contrattuali, la Provincia rilascia con specifico atto la concessione demaniale.
2. Per Concessioni idrauliche il richiedente viene convocato per la stipula del disciplinare, seguito da specifica Determinazione Dirigenziale.
3. Per le Concessioni di aree demaniali viene rilasciata specifica Determinazione Dirigenziale che, come previsto all'art. 41 comma 6 punto 6.4, in relazione alla complessità dell'istanza e ai fini della semplificazione amministrativa, potrà ricomprendere altre autorizzazioni necessarie quali Autorizzazione Idraulica (R.D. 523/1904) ed eventuali Nulla Osta al Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e autorizzazione taglio piante (R.D. 523/1904 - D.G.R. 2585/2001).
4. L'atto concessorio deve esplicitare le modalità prescritte per il rilascio della concessione nonché la durata della stessa, fissata da un minimo di anni sei ad un massimo di anni 19, in mancanza di un termine diverso stabilito in sede di istruttoria.
5. Sono a carico del concessionario tutte le spese di segreteria e di bollo.
6. L'esecuzione di eventuali opere connesse con la concessione potrà iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Tutto ciò nel pieno rispetto di tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio.
7. Il contratto vincola, sin dalla stipula, la Ditta concessionaria mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto dopo l'esecutività della determinazione stessa.

Art. 44 - Obblighi del concessionario

1. Il provvedimento di concessione si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo del concessionario della scrupolosa osservanza delle leggi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e salvaguardia della fauna ittica.
2. Il concessionario, quando previsto, è autorizzato ad effettuare modifiche ed integrazioni che siano indispensabili ai fini della sicurezza, pubblica incolumità ed igiene
3. Il concessionario è altresì tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione concedente eventuali problematiche di tipo idraulico (ostruzione alvei, crollo alberature, incendi ecc.) che si possano manifestare nei pressi dell'area concessionata.
4. Il concessionario non può eseguire movimenti di terra nella pertinenza demaniale, senza apposita autorizzazione dell'Amministrazione competente.
5. Il concessionario si assume tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli relativi a contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.
6. L'Amministrazione Provinciale può prescrivere la realizzazione di determinate opere di manutenzione e che le stesse vengano eseguite secondo specifiche norme tecniche.

7. L'Amministrazione Provinciale non risponde dei danni causati a terzi da opere realizzate dalla ditta concessionaria.
8. Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli (ovvero la copia autentica nel caso in cui il concessionario ne abbia fatto espressa richiesta): nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione Provinciale ed a chiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. Le concessioni si intendono comunque accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare eventuali danni derivanti al patrimonio provinciale ed ai terzi dall'intervento effettuato.
9. Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione Provinciale revocare in qualunque momento le concessioni rilasciate, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene. L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quella in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
10. La concessione non è trasferibile tra vivi se non previamente autorizzata come specificato nell'art. 45 ter. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, l'area ottenuta in concessione. Per le Società concessionarie, nei casi di trasformazione della ragione sociale, trasferimento di sede o fusione, ne va data comunicazione entro trenta giorni successivi al loro verificarsi. Qualora l'ufficio competente ritenga necessario effettuare un sopralluogo per verificare eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, le spese sostenute sono a carico del subentrante. Il Dirigente, esperite le necessarie verifiche, provvederà, ricorrendone le condizioni, al rilascio di una nuova concessione in capo all'avente causa ed alla revoca del provvedimento concessorio.

Art. 45 - Rinnovo della concessione

1. Il provvedimento di concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.
2. Il concessionario dovrà presentare apposita domanda secondo le stesse modalità previste all'art. 40 del presente regolamento, utilizzando anche l'apposito modello reperibile presso la Provincia di Pesaro e Urbino o sul sito internet www.usodeluoso.provincia.pu.it (Mod. "Rinnovo concessione") e allegato in copia al presente Titolo II come modello "C", eventualmente corredata da allegati tecnici qualora si richiedano sostanziali modifiche rispetto al precedente provvedimento di concessione.
3. La documentazione riportata al comma 3 dell'art. 40 può essere richiesta dall'Amministrazione anche nell'ambito del procedimento di rinnovo.
4. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del precedente provvedimento. Se tale termine non viene rispettato l'Amministrazione, in presenza di altre richieste per lo stesso appezzamento, può concedere a terzi l'area demaniale.
5. La documentazione da allegare può essere omessa qualora si allegi specifica autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 attestante l'assenza di modifiche rispetto alla concessione in scadenza.
6. L'Ufficio Demanio Idrico del Servizio 4.2 valuta l'opportunità di adeguare il nulla osta idraulico e le prescrizioni in esso contenute in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio e delle normative di Settore, in particolare le perimetrazioni del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico).

Art. 45 bis – motivi di diniego

1. La Provincia di Pesaro e Urbino può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte difformità tra la tipologia d'uso e i Vincoli posti dalle specifiche normative di settore.
2. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10-bis L. 241/1990 e successive modifiche..

Art. 45 ter - Subentro nella titolarità della concessione

1. Il subentro nella concessione, è subordinato alla presentazione di una istanza congiunta del subentrante e del titolare originario che intende cedere la concessione utilizzando anche gli appositi modelli reperibili presso la Provincia di Pesaro e Urbino o sul sito internet www.usodeluoso.provincia.pu.it (Mod. “Richiesta di subentro in concessione – Rinuncia concessione”) e allegato in copia al presente Titolo II come modelli “D” e “E” .
2. In caso di morte del concessionario è sufficiente la comunicazione sottoscritta dall'erede se unico o da tutti i coeredi.
3. Alla domanda di subentro deve essere allegata la documentazione comprovante il titolo di subentro (ad es. atto di successione, contratto di compravendita, contratto di affitto ecc.).
4. Nei casi di cessione totale o parziale di concessione ad intestatario unico, il nulla osta al subentro viene formalizzato con atto dirigenziale della Provincia che viene notificato alla nuova ditta.
5. In tutti gli altri casi, il subentro opera automaticamente e del passaggio viene data comunicazione agli interessati.

Articolo 45 quater - Rinuncia alla concessione

1. Prima della scadenza della concessione, il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione, facendo pervenire comunicazione scritta all'Amministrazione entro la data di scadenza annuale.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa allo scadere dell'annualità che trovasi in corso alla data della notifica della rinuncia.

Articolo 45 quinquies - Decadenza dalla concessione

1. La Provincia di Pesaro e Urbino dichiara la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:
 - a) l'uso delle aree demaniali difforme dall'atto di concessione;
 - b) l'omesso pagamento del canone per due annualità successive;
 - c) l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - d) l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, o l'inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione entro il termine da essa stabilito senza giustificato motivo;
 - e) aver reso false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio della concessione.
2. Nel caso a) la Provincia, nel rispetto della vincolistica presente nell'area (R.D. 523/04, vincoli urbanistici, L. 152/2006 ecc.), può far sanare la difformità riscontrata, fatto salvo l'obbligo del concessionario di corrispondere le maggiorazioni del canone in base all'uso reale a partire dalla data di inizio del diverso utilizzo.

CAPO IV

CONCESSIONE IDRAULICHE E DI AREE DEMANIALI IN SANATORIA

Art. 46 - Tipologia

- 1 Le opere o le occupazioni attuate in aree demaniali senza aver presentato richiesta di rilascio della prescritta concessione o senza aver provveduto al pagamento delle somme dovute nonché in contrasto con le disposizioni stabilite dalle legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive.

Articolo 46 bis - Occupazioni senza titolo

1. Nel caso in cui venga rilevata un'occupazione senza titolo (anche in presenza di un'opera non autorizzata su superficie appartenente al demanio idrico, o sulle aree sovrastanti o sottostanti) l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle indennità di occupazione, relative all'anno corrente e alle annualità pregresse nella misura prevista dalla normativa vigente, nonché della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
2. L'indennità viene determinata nel suo ammontare con gli stessi criteri adottati per la determinazione del canone di cui all'art. 42 del presente Regolamento. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.
3. Il pagamento delle indennità e della sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1 regolarizza l'utilizzo pregresso dell'area demaniale e/o dell'opera solo dal punto di vista contabile, ma non sana la sua esistenza, nè legittima l'utilizzo per il futuro. Restano in ogni caso fatti salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di tipo civile e penale nonché l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
4. In base alle indicazioni dell'Ente e previa verifica della compatibilità con la sicurezza idraulica e con eventuale ulteriore vincolistica presente nell'area interessata (vincoli urbanistici, L. 152/2006 ecc.), l'utilizzatore sarà tenuto a lasciare libera l'area e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi oppure a presentare la domanda di concessione per l'utilizzo della superficie demaniale fino a quel momento occupata senza titolo la cui domanda di concessione seguirà l'istruttoria meglio specificata nel successivo art. 47 del presente regolamento.
5. Qualora dalla verifica della compatibilità con la sicurezza idraulica della zona interessata, emerga che l'area non sia compatibile con il rilascio di una concessione demaniale ovvero che la stessa sia oggetto di una specifica concessione ad altro titolare e l'occupazione abusiva sia forzosa, l'utilizzatore sarà tenuto a lasciare libera l'area e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Provinciale potrà eseguire direttamente il ripristino dello stato dei luoghi addebitandone il loro costo al predetto utilizzatore.

Art. 47 – Sanatoria opere e occupazioni senza autorizzazione

- 1 Le opere o le occupazioni attuate in aree demaniali senza autorizzazione possono essere regolarizzate soltanto se compatibili con il corso d'acqua cui l'intervento si riferisce, con la vincolistica presente nell'area (R.D. 523/04, Vincoli Urbanistici, L. 152/2006 ecc.) e previo pagamento dei canoni di cui all'art. 46 bis, dietro specifica richiesta dell'interessato, da formularsi mediante apposita domanda e relativa documentazione tecnica secondo quanto previsto dal capo III art. 40 e segg. del presente regolamento, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del R.D. 523/1904.
- 2 Il nulla osta idraulico non potrà mai essere rilasciato ove l'intervento o l'opera risultino in contrasto con l'art. 96 del R.D. 523/1904 "lavori ed atti vietati in modo assoluto", con le norme e le prescrizioni vincolanti del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e dovranno essere

rispettati i canoni tecnici di sicurezza del corso d'acqua in considerazione del regime di massima piena e le altre norme imperative.

- 3 Il diniego, anche discrezionale, del nulla osta idraulico in sanatoria comporterà il diniego della concessione demaniale e l'obbligo da parte dell'interessato, e la pretesa da parte dell'Amministrazione, di ripristinare entro un termine congruo, lo stato dei luoghi ad esclusivo carico ed a spese del responsabile. Qualora ciò non avvenisse, vale anche in questo caso quanto riportato nell'art. 46 bis comma 5.

CAPO V
SPESE ISTUTTORIE, CAUZIONE, VIGILANZA
Art. 48 – Spese di Istruttoria

1. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 lett. e) della L.R. n. 5 del 09/06/2006, vengono istituite le spese d'istruttoria per le pratiche inerenti il Demanio Idrico. Le stesse, per analogia del procedimento istruttorio, sono applicate sia per le concessioni idrauliche che per i concessioni di aree demaniali.
2. Le spese di istruttoria costituiscono un contributo del concessionario alle spese vive (postali, cancelleria, telefoniche, straordinari del personale e spese per l'auto di servizio) nonché alle spese sostenute per effettuare i sopralluoghi, da parte del tecnico di bacino incaricato, necessari per il rilascio del nulla osta o parere idraulico. Tale contributo suddiviso in funzione della tipologia dell'intervento richiesto, viene articolato come segue:

Tipologia di intervento	Contributo alle spese di istruttoria
Concessioni idrauliche e di aree demaniali.	€. 25,00
Rilascio pareri e/o autorizzazioni	€. 15,00
Varianti sostanziali alle concessioni del Demanio Idrico.	€. 25,00
Varianti non sostanziali che comportino nuove verifiche.	€. 15,00

3. Esse dovranno essere versate dall'interessato al momento dell'istanza su specifico C.C. Postale intestato alla PROVINCIA DI PESARO E URBINO riportante come causale "spese istruttorie per rilascio concessione idraulica/utilizzo area demaniale allegandone copia alla domanda di concessione e saranno dovute anche in caso di diniego del rilascio.

Art. 48 bis – Cauzione

1. In riferimento alla L.R. n. 5/2006 art. 30 commi 4) e 5) per le concessioni idrauliche è prevista la stipula di una cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere. *“Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di un idonea cauzione”* L'importo della cauzione a garanzia delle opere da realizzare verrà stabilito in sede di autorizzazione.
2. La cauzione potrà essere accesa presso istituti convenzionati, bancari o assicurativi e sarà svincolata a seguito della comunicazione, da parte del Direttore dei lavori, dell'ultimazione degli stessi in conformità con il progetto presentato nella domanda di concessione.

Art. 48 ter - Incaricati della Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente Titolo II gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 54 bis – Sanzioni amministrative

1. Le inosservanze al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni comunque previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.

**ALLEGATI A MODIFICA AL TITOLO II DEL REGOLAMENTO
PROVINCIALE “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE” IN ADEGUAMENTO ALLA L.R.
09/06/2006 N. 5 “DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA
PUBBLICA E DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO”**

**PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO**

- 1) **Tabella 1 Allegata a L.R. 5/2006**
- 2) **Modello “A” - Domanda di concessione demaniale**
- 3) **Modello “B” – Domanda di concessione idraulica**
- 4) **Modello “C” - Rinnovo concessione**
- 5) **Modello “D” - Richiesta di subentro in concessione**
- 6) **Modello “E” – Rinuncia concessione**